

TI_GERICHTE 35.2012.39 vom 20. Februar 2013

TI Tribunale d'appello, 2013-02-20, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_35.2012.39

FR: TI_GERICHTE 35.2012.39 du 20 février 2013

IT: TI_GERICHTE 35.2012.39 del 20 febbraio 2013

Regeste

Caduta con, in seguito, diagnosi di osteonecrosi con degenerazione cistica a livello testa femorale dx e segni di coxartrosi. Assicurato rifiuta proposta impianto protesi totale anca. Rinvio atti all'amm. per accertare se rifiuto è espressione di una patologia psichiatrica

Erwägungen

E. 9

cpv. 2 OAINF non potrebbe trovare applicazione, così come verrà meglio dimostrato qui di seguito. Secondo il dott. _____, la "slipping rib syndrome" corrisponde a una frattura cartilaginea (doc. XIV, risposta al quesito n. 4), ciò che sembrerebbe confermato anche dal referto dell'ecografia eseguita dal dott. _____ (doc. 2.4: "... su lesione all'ancoraggio cartilagineo distale delle coste X e XI." - il corsivo é del redattore). Ora, nel quadro di una pregressa procedura ricorsuale sfociata nella STCA 35.2001.49 del 7 gennaio 2002, questo Tribunale ha già appurato, dopo avere interpellato uno specialista in chirurgia ortopedica, che una lesione interessante la cartilagine - in quella fattispecie si trattava di un distacco osteo-cartilagineo nella zona di carico del condilo femorale esterno destro -, non può essere assimilata a una frattura ossea ai sensi dell'art. 9 cpv. 2 lett. a OAINF (si veda la versione tedesca: "Knochenbrücke"; in questo senso, cfr. STCA 35.2012.50 del 28 novembre 2012 consid. 2.10., 35.2010.19 del 14 giugno 2010 consid. 2.9., 35.2008.65 del 15 gennaio 2009 consid. 2.6. e 35.2008.47 del 13 ottobre 2008 consid. 2.11., tutte cresciute in giudicato incontestate). Sempre in questo contesto, é utile segnalare che, in una sentenza 8C_118/2011 del 9 novembre 2011 consid. 4.3.3, pubblicata in SVR 4-5/2012 UV Nr. 10, p. 34ss., il Tribunale federale ha ricordato che la giurisprudenza (DTF 114 V 298 consid. 3e) considera che le disposizioni d'eccezione, qual é l'art. 9 cpv. 2 OAINF che contiene un elenco esaustivo, non devono essere interpretate né restrittivamente né in maniera estensiva, ma conformemente al loro senso e scopo, nei limiti della regola generale. Non é dunque ammissibile estendere l'elenco delle lesioni parificabili a infortunio ragionando per analogia. Ad esempio, nella RAMI 1993 K 921 p. 160 consid. 5, l'Alta Corte ha negato che la frattura di un dente possa essere assimilata a una frattura ex art. 9 cpv. 2 lett. a OAINF. Un'obbligo a prestazioni fondato sull'art. 9 cpv. 2 OAINF non potrebbe essere ammesso nemmeno qualora si volesse considerare quanto sostenuto dal dott. _____, per il quale la "slipping rib syndrome" corrisponderebbe, tutt'al più, a una sublussazione (cfr. allegato al doc. XVIII). Infatti, secondo la giurisprudenza, le sub lussazioni non costituiscono una lesione parificata ai postumi d'infortunio e, in particolare, non ricadono sotto la lett. b dell'art. 9 cpv. 2 OAINF ("lussazioni di articolazioni" - cfr. STF 8C_1000/2008 del 27 febbraio 2009 consid. 2.3), tutto ciò senza dimenticare che, a detta del dott. _____, "... in quella parte del corpo non vi sono articolazioni ." (cfr. doc. XIV, risposta al quesito n. 4 - il corsivo é del redattore). Visto che RI 1 non ha presentato una delle menomazioni

elencate all'art. 9 cpv. 2 OAINF, l'assicuratore LAINF non può essere tenuto a riconoscere la propria responsabilità a titolo di lesione parificata ai postumi d'infortunio. Questa Corte deve dunque esaminare se la sua responsabilità possa essere invece ammessa a titolo d'infortunio.

2.6. L'art. 4 LPGGA così definisce l'infortunio: " È considerato infortunio qualsiasi influsso dannoso, improvviso e involontario, apportato al corpo umano da un fattore esterno straordinario che comprometta la salute fisica o psichica o che provochi la morte." Questa definizione riprende, nella sostanza, quella che era prevista all'art. 9 cpv. 1 vOAINF - disposizione abrogata dall'ordinanza sull'assicurazione contro gli infortuni dell'11 settembre 2002 (RU 2002 3914), in vigore dal 1° gennaio 2003 -, di modo che la relativa giurisprudenza continua ad essere applicabile. Cinque sono dunque gli elementi costitutivi essenziali dell'infortunio: " - l'involontarietà - la repentinità - il danno alla salute (fisica o psichica) - un fattore causale esterno - la straordinarietà di tale fattore" (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 44-51) Scopo della definizione è di tracciare un chiaro confine tra infortunio e malattia.

2.7. Si evince dalla nozione stessa di infortunio che il carattere straordinario non concerne gli effetti del fattore esterno ma unicamente il fattore esterno in quanto tale (cfr. RAMI 2000 U 374, p. 176). Pertanto, è irrilevante il fatto che il fattore esterno abbia causato delle affezioni gravi o inabituati. Il fattore esterno è considerato come straordinario quando eccede, nel caso concreto, il quadro degli avvenimenti e delle situazioni che si possono, obiettivamente, definire quotidiane o abituali (DTF 122 V 233 consid. 1, 121 V 38 consid. 1a, 118 V 61 consid. 2b, 118 V 283 consid. 2a; RAMI 1993 p. 157ss, consid. 2a). Vi è infortunio unicamente se un fattore esterno ha agito sul corpo. L'evento deve accadere nel mondo esterno.

2.8. Conformemente alla giurisprudenza, tocca all'assicurato rendere verosimile l'esistenza, in concreto, di tutti gli elementi costitutivi d'infortunio. Quando l'istruttoria non permette di ritenere accertati, perlomeno secondo il grado della verosimiglianza preponderante - la semplice possibilità non basta - tali elementi, il giudice constata l'assenza di prove o di indizi e, quindi, l'inesistenza giuridica dell'infortunio (cfr. DTF 114 V 305ss. consid. 5b, 116 V 136ss. consid. 4b, 111 V 201 consid. 6b; RAMI 1990 U 86, p. 50; A. Bühler, Der Unfallbegriff, in A. Koller (Hrsg.), Haftpflicht- und Versicherungsrechtstagung 1995, S. Gallo 1995, p. 267). Gli stessi principi sono, ovviamente, applicabili alla prova dell'esistenza di una lesione parificata ad infortunio (DTF 114 V 306 consid. 5b; 116 V 141 consid. 4b).

2.9. Nel caso di specie, in occasione dell'udienza del 29 novembre 2012, l'insorgente ha chiarito qual é stata la dinamica dell'evento occorso il 20 agosto 2009. Ella ha dichiarato quanto segue: " (...). Rispondendo al presidente del TCA l'assicurata precisa che l'evento in questione è accaduto il 20 agosto 2009. Ero in palestra dove a quel momento svolgevo pugilato, nella stessa palestra si allenano dei ragazzi che praticano jujitsu. Vi è stata una discussione su queste due arti marziali e io ho provato un paio di mosse di jujitsu. Era la prima volta che praticavo il jujitsu. L'ultima mossa era una presa dove l'uomo si trovava con la schiena a terra, mi stringeva e io mi trovavo sopra di lui, pure io di schiena. Ho tentato di liberarmi con questa mossa, non con la tecnica ma con la mia forza. Con ciò voglio dire che l'ho fatto solo con la forza e non beneficiando dell'esperienza sulle mosse per liberarsi in possesso di coloro che praticano il jujitsu. La morsa è stata allentata quando mi sono lamentata per il dolore. L'altra persona coinvolta era un ragazzo che si allena in quella palestra, il suo peso era il doppio del mio (circa 90 kg)." (doc. XX, p. 1s.) Rispondendo al Presidente del TCA che le aveva chiesto se, vista la sua professione, le era stata fornita una preparazione personale alla difesa e alla lotta, la ricorrente ha risposto "... sì e no, nel senso che

riceviamo e facciamo degli allenamenti di difesa personale che comprendono diverse discipline (non so quali con esattezza). Gli allenamenti non sono costanti e ritengo che se un agente di polizia vuole essere preparato deve seguire degli allenamenti privati in modo regolare.”. Essa ha pure precisato di essere allenata “... in modo generale sulla difesa personale, di bloccaggi e di prese ce ne sono migliaia di tipi. Conosco le basi di quello che facciamo.” (doc. XX, p. 3).

2.10. Alla luce di quanto dichiarato dall'assicurata, è da ritenere accertato che nel caso di specie non vi è stato l'intervento di un fattore causale esterno: il danno alla salute si è infatti manifestato senza che vi sia stato impatto con altre persone o con oggetti. Quando il processo lesivo si svolge all'interno del corpo umano, senza l'intervento di agenti esterni, l'ipotesi di un evento infortunistico è data essenzialmente in caso di sforzo eccessivo o di movimenti scoordinati. La giurisprudenza esige, perché si possa ammettere il fattore causale di sforzi eccessivi, che essi superino in modo evidente le sollecitazioni cui la vittima è normalmente esposta e alle quali, per costituzione, consuetudine o addestramento, essa è abitualmente in grado di resistere (cfr. STFA U 9/04 del 15 ottobre 2004). L'Alta Corte ha negato il carattere infortunistico nel caso di un aiuto infermiere - 36enne, di buona costituzione fisica - che aveva riportato una sindrome vertebrale dorsale in seguito allo spostamento, dal tavolo operatorio al letto, di un paziente del peso di 100-120 kg (cfr. DTF 116 V 136 consid. 3c), mentre lo ha riconosciuto nel caso di una stagista fisioterapista (57 kg) attiva in una casa per anziani che, per evitare l'improvvisa caduta di un paziente (84 kg), non aveva avuto scelta se non quella di intervenire con un sforzo violento e repentino (cfr. STFA U 166/04 del 18 aprile 2005, pubblicata in RtiD 2005 II n. 56 p. 265, citata nella STF 8C_403/2010 del 6 dicembre 2010 consid. 4.1). Da un altro lato, per poter ritenere che lesioni corporali siano state causate da movimenti scombinati o incongrui, gli stessi devono essersi prodotti in circostanze esterne manifestamente insolite, impreviste e fuori programma. Carente è altrimenti la straordinarietà del fattore esterno causale, con la conseguenza che non tutte le caratteristiche di un infortunio sono realizzate (DTF 122 V 232 consid. 1, 121 V 38 consid. 1a, 118 V 61 consid. 2b, 283 consid. 2, 116 V 138 consid. 3a e b, 147 consid. 2a; RAMI 1993 U 165, p. 59 consid. 3b). In una sentenza U 385/01 del 10 gennaio 2003 consid. 2, il TFA ha negato l'esistenza di un infortunio (e di una lesione parificata a infortunio), trattandosi di un assicurato che, durante un allenamento di Jiu-Jitsu, aveva riportato una distorsione al rachide cervicale, nel tentativo di liberarsi dal suo avversario che gli era sopra tenendolo bloccato al suolo. L'Alta Corte federale ha escluso che il fatto di spingere l'avversario verso l'alto potesse costituire un movimento scombinato o incongruo, posto che il normale svolgimento del movimento non è stato ostacolato da qualcosa di fuori programma o insolito comportante una sollecitazione non fisiologica di singole parti del corpo. Pure esclusa l'ipotesi di uno sforzo manifestamente eccessivo, per il motivo che il peso dell'avversario non superava i 100 kg. Come nella fattispecie oggetto della pronuncia federale appena menzionata, anche nella descrizione che l'assicurata ha fatto dell'accaduto, non è ravvisabile l'intervento di circostanze esterne manifestamente impreviste e fuori programma che hanno interrotto oppure interferito nel normale processo motorio compiuto per cercare di liberarsi dalla presa dell'avversario. Il criterio del movimento scoordinato non è, dunque, adempiuto. In questa misura, il TCA condivide quindi l'opinione dell'assicuratore convenuto (cfr. doc. XXI, p. 2). Relativamente all'ipotesi di uno sforzo manifestamente eccessivo, in occasione della sua audizione dinanzi al Presidente del TCA, RI 1 ha dichiarato che quel giorno stava affrontando un uomo, pesante il doppio di lei (circa 90 kg), che praticava lo Jiu-Jitsu (contrariamente a lei che era la prima volta che si

cimentava con quella disciplina). Ella ha pure relativizzato la rilevanza dell'addestramento ricevuto in qualità di agente di polizia (cfr. doc. XX). Secondo questo Tribunale, la veridicità delle circostanze riferite dall'assicurata deve essere verificata poiché, qualora essa trovasse conferma, non si potrebbe negare a priori che l'insorgente ha compiuto uno sforzo manifestamente eccessivo. Al riguardo, questa Corte sottolinea in particolare che non é un caso se, nella maggioranza degli sport, fra cui quelli da contatto, gli atleti vengono suddivisi per categoria di peso e per sesso, e ciò proprio per garantire un equilibrio delle forze in gioco (ad esempio, si veda, per il pugilato, www.it.wikipedia.org/wiki/Categoria:Categorie_di_peso_del_pugilato, per il karate, www.it.wikipedia.org/wiki/Karate_sportivo e, per lo judo, [www.it.wikipedia.org/wiki/Judo_\(sport\)](http://www.it.wikipedia.org/wiki/Judo_(sport))). In esito a quanto precede, gli atti vengono retrocessi all'amministrazione affinché compia tutti gli accertamenti necessari per verificare le dichiarazioni di RI 1 (procedendo, ad esempio, all'audizione del ragazzo affrontato quel 20 agosto 2009, come pure di coloro che si occupano della formazione degli agenti di polizia) e decida di nuovo in merito all'esistenza di un infortunio ai sensi dell'art. 4 LPG. Se ne ammetterà l'esistenza, la CO 1 dovrà pure stabilire se i disturbi fatti valere dall'assicurata costituivano una conseguenza, naturale e adeguata, del sinistro occorso.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.